Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 182 del 5 agosto 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 45

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1991, n. **242.**

Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1991, n. 242.

Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1942, n. 915;

Attesa l'esigenza di avvalersi di un elenco aggiornato di fornitori e di appaltatori di fiducia, qualificati a fornire beni e servizi di interesse per la Guardia di finanza;

Ritenuto utile disporre di uno strumento quale ausilio ed orientamento nell'attività contrattuale;

Considerata la necessità di prevedere un regolamento che disciplini specificamente le norme per l'iscrizione all'albo dei fornitori ed appaltatori della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 21 dicembre 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (foglio n. 245/U.L. del 30 gennaio 1991);

EMANA

il seguente regolamento:

con il quale vengono fissate le norme per l'iscrizione delle imprese nell'albo dei fornitori ed appaltatori della Guardia di finanza.

Art. 1.

Albo dei fornitori e degli appaltatori

1. L'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza è un elenco di imprese selezionate e d'interesse dell'Amministrazione. Sono a tal fine prese in considerazione, a giudizio insindacabile della amministrazione, quelle imprese che, per livello di attrezzature, numero di dipendenti, potenzialità economico-organizzativa e qualità dei beni e/o servizi prodotti, possono soddisfare con continuità le varie esigenze dell'amministrazione.

2. Per le imprese edili l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è valida anche ai fini del presente regolamento.

Art. 2.

Iscrizione - Cause di esclusione

1. L'iscrizione:

a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite sia nazionali che dei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea (CEE), nonché dei Paesi terzi sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici;

b) viene effettuata per le categorie merceologiche o per l'appalto di lavori o di opere, indicate nell'allegato 1;

c) è consentita a tutte le imprese industriali;

d) è limitata, per le imprese commerciali, alle categorie contrassegnate con un asterisco nell'allegato 1;

e) viene concessa per tre anni.

2. Sono esclusi dall'iscrizione:

a) le società di fatto;

b) le imprese commerciali che esplicano la propria attività nell'ambito dei gruppi merceologici non contrassegnati con un asterisco nell'allegato 1;

c) i rappresentati di commercio, i commissionari, gli agenti ed i depositari, sia di imprese nazionali che estere.

3. Le domande di iscrizione potranno essere respinte nei seguenti casi:

a) documentazione incompleta o non aggiornata;

b) attività per la quale si chiede l'iscrizione non inclusa fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) condanna penale o procedimento in corso per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari anche di uno solo dei legali rappresentanti;

d) giudizio di inidoneità a fornire i prodotti o i servizi, per i quali è stata chiesta l'iscrizione, da parte anche di uno solo dei servizi tecnici competenti per materia;

e) adozione da parte dell'autorità giudiziaria, anche a carico di uno solo dei legali rappresentanti, di provvedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione dagli albi sulla base di quanto previsto dalla legge;

f) mancanza di uno dei requisiti previsti agli articoli 1 e 4.

Art. 3.

Documentazione richiesta

1. Le imprese italiane che desiderano ottenere l'iscrizione all'Albo dovranno presentare la seguente documentazione:

a) domanda in carta legale indirizzata al Comando generale della Guardia di finanza - Ispettorato dei servizi amministrativi - II Divisione - Via Lucania, n. 29 - Roma - C.a.p. 00187 - compilata come da unito modello (allegato 2) ed inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della impresa ed il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla od impegnarla;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (cooperative) o nello schedario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove trattasi di consorzio di cooperative (esclusi i consorzi agrari);

d) licenza del Ministero dell'interno, a mente dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 — per le imprese che chiedono l'iscrizione per la fornitura o l'esecuzione di lavori riguardanti i manufatti esplosivi, le armi, le munizioni, le uniformi militari od altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento delle Forze armate. Le categorie ed i gruppi, per le quali le imprese devono essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza, sono contrassegnate con due asterischi nell'allegato 1;

e) certificato del R.I.Na. attestante, per le imprese che richiedono l'iscrizione per la fornitura o l'esecuzione di lavori su unità navali in vetroresina o in acciaio, rispettivamente:

l'abilitazione a costruire imbarcazioni omologate e conformi ai regolamenti;

la presenza, tra le maestranze dipendenti, di operai specializzati saldatori;

f) certificato, in originale e copia fotostatica, rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente per giurisdizione (sez. società), di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonché la dichiarazione che la stessa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato fallimentare e di concordato preventivo (certificato di vigenza). Le imprese individuali devono presentare analogo documento, intestato al titolare, rilasciato dalla sezione fallimentare, in originale e copia fotostatica;

g) certificato generale del casellario giudiziale di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle;

h) certificato dei carichi pendenti di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica;

i) certificato di residenza in carta legale (originale e copia fotostatica) e stato di famiglia (originale e copia fotostatica), di data non anteriore a tre mesi, di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle.

2. I certificati di cui alle lettere *g), h)* ed *i)* devono essere presentati per:

a) i titolari delle imprese individuali;

b) tutti i soci delle società in nome collettivo;

c) tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;

d) tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, nonché cooperative e consorzi;

e) tutti coloro che legalmente operano in nome e/o per conto delle imprese di cui sopra.

3. Le imprese appartenenti agli altri Paesi della CEE nonché a Paesi terzi, sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici, dovranno presentare la documentazione, prevista ai precedenti commi primo e secondo, atta a comprovare la loro idoneità per l'iscrizione all'albo. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti in precedenza indicati, ovvero se gli stessi non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese di origine, che ne attesti l'autenticità.

4. tutta la documentazione dovrà essere tradotta in lingua italiana e vidimata dalla locale Autorità Consolare italiana, salvo eventuali accordi bilaterali con il Paese originario.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire ogni accertamento ritenuto utile.

Art. 4.

Accertamento idoneità tecnico economica

L'accertamento dell'idoneità tecnico-economica per le imprese nazionali, nel caso di prima iscrizione, di aggiornamento, di estensione o di modifica nell'attività produttiva, sarà operato, per la parte di competenza, dai servizi tecnici e dai reparti del Corpo, che potranno eseguire, quando lo riterranno necessario, un sopralluogo a mezzo di proprio personale qualificato e previo preavviso all'impresa interessata. Quest'ultima, ove sia in possesso dei requisiti richiesti e non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2, terzo comma, riceverà dal Comando generale - Ispettorato dei servizi amministrativi - II Divisione - partecipazione dell'avvenuta iscrizione, della data di scadenza della stessa, delle categorie e dei gruppi riconosciuti in relazione alle rispettive potenzialità economiche.

2. In caso di ritenuta inidoneità l'impresa sara ugualmente informata.

3. Per quanto riguarda le imprese estere di cui al precedente art. 3, terzo comma, l'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere adeguate informazioni alle competenti autorità del Paese di appartenenza.

Art. 5.

Potenzialità

1. Le imprese saranno iscritte all'albo dei fornitori per classi di potenzialità annua calcolata con i criteri sottoindicati. In particolare per ogni singolo gruppo di attività sarà riconosciuta all'impresa, a cura dei competenti servizi tecnici del comando generale, una delle seguenti classi di potenzialità:

a) classe 1: fino a L. 75.000.000

b) classe 2: fino a L. 150.000.000

c) classe 3: fino a L. 300.000.000

d) classe 4: fino a L. 750.000.000

e) classe 5: fino a L. 1.500.000.000

f) classe 6: fino a L. 3.000.000.000

g) classe 7: fino a L. 6.000.000.000

h) classe 8:.fino a L. 9.000.000.000

i) classe 9: fino a L. 15.000.000.000

l) classe 0: oltre L. 15.000.000.000.

2. Per la valutazione della potenzialità di gruppo saranno adottati i seguenti criteri:

a) alle imprese industriali sarà attribuito — per ciascun gruppo d'iscrizione — l'ammontare massimo delle prestazioni che l'impresa può fornire in un anno, in ragione della effettiva capacità produttiva accertata all'atto del sopralluogo tecnico;

b) alle imprese commerciali sarà attribuito — per ciascun gruppo d'iscrizione contrassegnato con un asterisco nell'allegato 1 — l'ammontare delle vendite che l'impresa dichiara di poter effettuare in un anno e che l'amministrazione accerterà sulla base del fatturato degli ultimi due anni;

c) alle imprese di lavoro sarà attribuito — per ciascun gruppo d'iscrizione — l'ammontare massimo delle prestazioni che l'impresa può fornire in un anno, in relazione alle attrezzature tecniche ed alla capacità produttiva.

Art. 6.

Sospensione dell'iscrizione

1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'Amministrazione e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i legali rappresentanti e gli amministratori:

a) si rendano colpevoli di ripetute inadempienze contrattuali non gravi e/o incorrano, in sede di collaudo in appello, in ripetuti rifiuti o accettazioni con elevato sconto;

b) siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale, nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali;

c) vengano sospese dalle licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche;

d) abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;

e) omettano di comunicare le variazioni riguardanti la struttura dell'impresa ed interessata - l'amministrazione.

2. Il provvedimento di sospensione:

a) è adottato dal comando generale direttamente o su proposta motivata avanzata dai servizi tecnici o da altri organi della pubblica amministrazione;

b) è comunicato all'impresa interessata;

c) può essere revocato, a richiesta documentata della impresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.

3. Le imprese possono essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 7.

Decadenza dall'iscrizione

1. L'iscrizione all'albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività. Le imprese possono essere cancellate, a discrezione dell'amministrazione, qualora:

a) siano colpevoli di gravi inadempienze;

b) vengano escluse dalle gare da parte delle altre amministrazioni statali per gravi colpe o inadempienze contrattuali;

c) siano divenute carenti, a giudizio dell'amministrazione, dei requisiti per l'idoneità precedentemente accertati;

d) siano incorse nella revoca dalle licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche;

e) i legali rappresentati e gli amministratori:

— siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale;

— risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali.

2. Le imprese possono essere cancellate, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il provvedimento di cancellazione è:

a) adottato dal comando generale della Guardia di finanza direttamente o su proposta motivata avanzata dai servizi tecnici o da altri organi della pubblica amministrazione;

b) comunicato all'impresa interessata.

Art. 8.

Rinnovazione dell'iscrizione

1. Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di iscrizione, l'impresa che intende rinnovarala dovrà presentare l'intera documentazione aggiornata prevista all'art. 3. In caso contrario essa sarà cancellata dall'albo. L'idoneità tecnico-economica sarà successivamente accertata, per la parte di competenza, dai servizi tecnici e dai reparti del Corpo, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5.

Art. 9.

Modifica potenzialità economica ed estensione iscrizione

1. Le imprese già iscritte all'Albo che desiderano ottenere:

a) la modifica della potenzialità economica, dovranno presentare la documentazione prevista all'art. 3, primo comma, lettera *a)*;

b) l'astensione dell'iscrizione ad altre categorie e gruppi di attività, dovranno presentare la documentazione prevista all'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*.

Art. 10.

Prescrizioni particolari

1. Le imprese che possono beneficiare di quanto disposto dalla legge del 30 giugno 1967, n. 1523 e dal decreto presidenziale della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», dovranno evidenziarlo all'atto dell'iscrizione all'albo.

Art. 11.

Invito alle gare di imprese non iscritte all'albo

1. L'invito per la partecipazione alle gare sarà rivolto anche alle imprese non iscritte all'albo.

Art. 12.

Efficacia dell'attuale iscrizione

1. Le imprese già iscritte all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme:

a) conservano l'efficacia dell'iscrizione entro i limiti temporali di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera *e)* e art. 8;

b) sono obbligate, qualora intendano rinnovare l'iscrizione, ad aggiornare la documentazione di cui all'art. 3 con l'integrazione di quella in precedenza non richiesta.

Art. 13.

Tenuta dell'albo

1. L'albo verrà tenuto dall'ispettorato dei servizi amministrativi - II divisione - del comando generale che provvederà all'aggiornamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 212

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Categoria 01

COSTRUZIONI AERONAUTICHE

** Gruppo 01 - Velivoli completi ad ala fissa e variabile e parti strutturali (1).

** Gruppo 02 - Elicotteri completi e parti strutturali (1).

Gruppo 03 - Eliche e loro accessori.

** Gruppo 04 - Seggiolini eiettabili.

Gruppo 05 - Serbatoi metallici e plastici per aeromobili.

Gruppo 06 - Dispositivi di atterraggio, ruote ed impianto frenante.

** Gruppo 07 - Impianti per gli equipaggiamenti di bordo e loro componenti (2).

Gruppo 08 - Bulloneria e minuteria speciale aeronautica.

Gruppo 09 - Tessuti speciali aeronautici.

** Gruppo 10 - Dispositivi a terra per gli aeromobili e loro componenti (3).

Gruppo 11 - Simulatori di volo per aeromobili.

(1) Velivoli ed elicotteri armati o predisposizioni d'armamento.

(2) Armamento e sistemi avionici relativi all'armamento.

(3) Banchi prova relativi a deposizioni d'armamento.

Categoria 02

ANTIGAS (Materiale protettivo)

** Gruppo 01 - Maschere antigas ed autoprotettori.

** Gruppo 02 - Indumenti protettivi.

** Gruppo 03 - Filtri antigas.

Categoria 03

ANTINCENDIO (Materiali e prodotti) ED EQUIPAGGIAMENTI PROTETTIVI VARI

Gruppo 01 - Dispositivi di sicurezza.
Gruppo 02 - Segnalatori d'incendio.
Gruppo 03 - Estintori d'incendio portatili e trainati.
Gruppo 04 - Bombole pirofughe.
Gruppo 05 - Generatori di schiuma.
Gruppo 06 - Apparecchi ed attrezzi vari per pompieri.
Gruppo 07 - Boccalini e raccordi per manichette.
Gruppo 08 - Manichette.
Gruppo 09 - Cariche per estintori.
Gruppo 10 - Indumenti e coperte antincendio.
Gruppo 11 - Equipaggiamenti protettivi vari (elementi protettivi, cinture per montapali, guanti di cuoio, gomma, amianto, occhiali protettivi, scarpe e stivali protettivi, vestiti, etc.)
Gruppo 12 - Sostanze chimiche per la prevenzione ed estinzione incendi di materiali vegetali, aree boschive, impianti industriali e per l'impiego su unità navali ed aeree.

Categoria 04

APPARECCHIATURE - DIREZIONE TIRO, LANCIO E CACCIA A.S.

** Gruppo 01 - Attrezzature ottiche, meccaniche.
** Gruppo 02 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche.
** Gruppo 03 - Apparecchiature per addestramento.

Categoria 05

APPARECCHI ED ATTREZZI PER PALOMBARI E SOMMOZZATORI

Gruppo 01 - Pompe da palombaro.
Gruppo 02 - Compressori.
Gruppo 03 - Elmi, contropesi, ecc.
Gruppo 04 - Scarpe da palombaro.
Gruppo 05 - Vestiti da palombaro.
Gruppo 06 - Mute di lana per palombaro.
Gruppo 07 - Manichetti per pompe da palombaro.
Gruppo 08 - Maschere ed apparecchi per sommozzatore.
Gruppo 09 - Vestiti per sommozzatore.
Gruppo 10 - Scarpe ed assetti pesanti da sommozzatore.
Gruppo 11 - Scafandri per grandi profondità.
Gruppo 12 - Autorespiratori.
Gruppo 13 - Stazioni di ricerca autorespiratori.
Gruppo 14 - Apparecchiature iperbariche.

Categoria 06

APPARECCHI E STRUMENTI DI PRECISIONE E DI MISURA PER LABORATORI FISICI, CHIMICI E TECNOLOGICI

Gruppo 01 - Apparecchi e strumenti per misure lineari ed angolari.
Gruppo 02 - Apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità.
Gruppo 03 - Apparecchi e strumenti per misure industriali.
Gruppo 04 - Apparecchi e strumenti per misure elettriche.
Gruppo 05 - Strumenti scientifici di misura.
Gruppo 06 - Macchine ed apparecchi per collaudo materiali e relativi accessori.
Gruppo 07 - Banchi di prova ed attrezzature specifiche per motori a combustione interna per autotrazione.

Categoria 07

ARMI

** Gruppo 01 - Armi da fuoco.
** Gruppo 02 - Armi da lancio.

Categoria 08

ARMI - ACCESSORI

** Gruppo 01 - Accessori e parti di ricambio per armi portatili.
** Gruppo 02 - Accessori e parti di ricambio per mitragliere.
** Gruppo 03 - Caccia proiettili e scovoli.
** Gruppo 04 - Affusti.
** Gruppo 05 - Elmetti metallici.
** Gruppo 06 - Giubetti antiproiettili.

Categoria 09

ARREDI SACRI - MATERIALI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO

Categoria 10

ATTREZZATURE - ARREDI ED IMPIANTI SANITARI

Gruppo 01 - Materiale e attrezzatura per radiologia elettrodiagnostica- elettroterapia e terapia fisica.
Gruppo 02 - Materiale e attrezzatura per odontoiatria.
Gruppo 03 - Apparecchi e materiale per diagnostica oculistica.
Gruppo 04 - Materiale ed attrezzatura per diagnostica otorinolaringologica.
Gruppo 05 - Apparecchi per diagnostica neurologica.
Gruppo 06 - Apparecchi per diagnostica cardiologica.
Gruppo 07 - Apparecchi per diagnostica urologica (cistoscopi, ecc.).
Gruppo 08 - Strumentario medico-chirurgico generico e specialistico
Gruppo 09 - Attrezzature per gabinetti clinico-scientifici e farmaceutici.
Gruppo 10 - Aghi per iniezioni e punture esplorative e simili.
Gruppo 11 - Siringhe ed apparecchiature trasfusionali, etc.
Gruppo 12 - Termometri clinici.
Gruppo 13 - Materiali ed arredi sanitari.
Gruppo 14 - Attrezzature ed installazioni su automezzi, idromezzi sanitari.
Gruppo 15 - Apparecchiature per indagini psico-fisiologiche.
Gruppo 16 - Camere per ricompressione e decompressione.
Gruppo 17 - Barelle ed altri mezzi per il trasporto di infermi.
Gruppo 18 - Bombole per gas compresso di uso sanitario e dispositivi flussometrici per ossigeno-terapia.
Gruppo 19 - Inalatori ed autorespiratori.
Gruppo 20 - Cassette, armadietti, cofani per pronto soccorso, cassette per analisi, per strumentario e per usi vari (igienico-sanitari, ecc.).
Gruppo 21 - Materiali, oggetti, articoli igienico-sanitari di gomma e tessuto impermeabile.
Gruppo 22 - Articoli igienico-sanitari in materie plastiche.
Gruppo 23 - Articoli igienico-sanitari in ceramica.
Gruppo 24 - Articoli igienico-sanitari in ferro zincato e smaltato.
Gruppo 25 - Inceneritori.
Gruppo 26 - Ossigeno terapeutico.
Gruppo 27 - Impianti ed attrezzature per trattamento di materiali sensibili fotografici, radiografici e di arti grafiche.

Categoria 11

CANCELLERIA

Gruppo 01 - Oggetti di cancelleria, carta da stampa; da disegno, cartoni, timbri, targhe, incisioni, ecc.

Gruppo 02 - Inchiostri comuni e da stampa.

Gruppo 03 - Carta speciale.

Gruppo 04 - Stampati vari.

Gruppo 05 - Nastri per macchine da scrivere, calcolatrici e telescriventi.

Gruppo 06 - Moduli continui.

Categoria 12

CARPENTERIA METALLICA E IN LEGNO

Gruppo 01 - Carpenteria metallica.

Gruppo 02 - Carpenteria in legno.

Categoria 13

CAVI E CONDUTTORI

Gruppo 01 - Cavi e conduttori elettrici.

Gruppo 02 - Cavi e conduttori telegrafonici per impianti fissi.

Gruppo 03 - Cavi e conduttori telefonici per impianti campali.

Gruppo 04 - Cavi e conduttori per radio e radar frequenze.

Gruppo 05 - Conduttori per avvolgimenti.

Gruppo 06 - Conduttori e cavi speciali.

Gruppo 07 - Cavi in fibre ottiche.

Categoria 14

COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NAVI E AEROMOBILI

* Gruppo 01 - Carburanti (1).

* Gruppo 02 - Olii da diesel (1).

Gruppo 03 - Combustibile per turboreattori.

Gruppo 04 - Additivi per combustibili.

Gruppo 05 - Lubrificanti.

Gruppo 06 - Liquidi speciali.

(1) Le ditte commerciali possono essere iscritte purchè dispongano di attrezzature di deposito tali da garantire la piena, continua ed incondizionata disponibilità di mc. 2000 (duemila) di prodotti.

Categoria 15

COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E CUCINE

* Gruppo 01 - Combustibili liquidi (1).

Gruppo 02 - Combustibili scaldarancio.

(1) Per gli olii combustibili le ditte commerciali possono essere iscritte purchè dispongano di attrezzature di deposito tali da garantire la piena, continua ed incondizionata disponibilità di mc 1000 (mille) di prodotti.

Categoria 16

COMPLESSI RADIOELETTRONICI

Gruppo 01 - Radio trasmettitori e ricevitori per postazioni fisse e mobili e per impiego navale.

Gruppo 02 - Radio trasmettitori e ricevitori di bordo veicolari, portatili e per impiego speciale.

Gruppo 03 - Ponti radio e relativi multiplex per installazione su mezzi mobili.

Gruppo 04 - Ponti radio e relativi multiplex per stazioni fisse.

** Gruppo 05 - Complessi radar (1).

** Gruppo 06 - Complessi elettronici speciali (2).

Gruppo 07 - Accessori.

Gruppo 08 - Apparecchiature di elaborazione elettronica.

Gruppo 09 - Apparecchiature ricetrasmittenti per subacquei.

Gruppo 10 - Complessi elettronici di terra per la navigazione aerea e l'atterraggio senza visibilità.

** Gruppo 11 - Complessi terrestri, fissi e mobili, e apparecchiature per comint.

** Gruppo 12 - Complessi terrestri, fissi e mobili e apparecchiature per elint.

Gruppo 13 - Complessi terrestri, fissi e mobili, e apparecchiature per telemisura.

Gruppo 14 - Sistemi e apparecchiature per comunicazione via satellite.

Gruppo 15 - Sistemi di inseguimento per traiettografia di precisione.

Gruppo 16 - Sistemi e apparecchiature antifurto, di allarme e antintrusione (sistemi di sicurezza).

Gruppo 17 - Shelter e contenitori per sistemi e apparecchiature.

Gruppo 18 - Apparecchi e sistemi per diffusione e registrazione audio e video.

Gruppo 19 - Sistemi di telecomando ed automatismi.

Gruppo 20 - Consolles e tavoli operativi TLC per sale operative.

(1) Radar terrestri, fissi e mobili, per uso militare e speciale

(2) Sistemi ECM/ECCM.

Categoria 17

COMPONENTI ED ELEMENTI DI COMPLESSI ELETTRONICI

Gruppo 01 - Tubi elettronici normali.

Gruppo 02 - Tubi elettronici speciali.

Gruppo 03 - Tubi e raggi catodici.

Gruppo 04 - Visualizzazione e schemi speciali.

Gruppo 05 - Circuiti integrati.

Gruppo 06 - Memorie e microprocessori.

Gruppo 07 Componenti ed elementi vari.

Gruppo 08 - Antenne e tralicci d'antenna.

Gruppo 09 - Dispositivi di protezione per reti ed apparati.

Gruppo 10 Convertitori digitali ed encoders.

Categoria 18

COSTRUZIONI MECCANICHE

* Gruppo 01 - Motori idraulici - A vapore - A combustione interna e relativi accessori per impianti fissi (1).

Gruppo 02 - Generatori di vapore ed apparati a vapore e combustione interna e relativi accessori per impianti navali.

* Gruppo 03 - Motori a combustione interna per autotrazione e relativi accessori (2).

Gruppo 04 - Motori per aeromobili e relativi accessori.

Gruppo 05 - Organi di trasmissione per impianti industriali e speciali.

Gruppo 06 - Pompe, compressori, aspiratori.

Gruppo 07 - Rubinetteria e dispositivi fluido-dinamici.

Gruppo 08 - Impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto.

Gruppo 09 - Apparecchi per depurazione acqua (distillatrici di acqua).

Gruppo 10 - Apparecchi e materiali per impianti filtrazione, decalcificazione e trattamento acque lorde di bordo.

(1) Parti staccate ed accessori per motori di tipo industriale a combustione interna.

(2) Parti staccate ed accessori di motori per autotrazione.

Categoria 19

DIVISE E CONFEZIONI VARIE (ACCESSORI)

** Gruppo 01 - Fregi, trofei, distintivi, galloni, mostreggiature, stellette, controspalline, cordelline, nappine, ecc.

Gruppo 02 - Bottoni, chiusure lampo.

Gruppo 03 - Filati, refi, cucirini.

Gruppo 04 - Fettucce ed elastici, nastro speciale «velcro».

Gruppo 05 - Medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e croci metalliche.

Categoria 20

ESPLOSIVI

** Gruppo 01 - Esplosivi di scoppio.

Categoria 21

FARI - SEGNALAMENTO MARITTIMO, TERRESTRE E AERONAUTICO

Gruppo 01 - Fari per segnalazioni marittime a terra.

Gruppo 02 - Fari per segnalazioni marittime su boe.

Gruppo 03 - Fari per stazioni di segnalazione.

Gruppo 04 - Apparecchiature elettromeccaniche per asservimento e comando stazioni fotoelettriche.

Gruppo 05 - Fanaleria per segnalazione.

Gruppo 06 - Gruppi elettrogeni per stazioni fotoelettriche.

Gruppo 07 - Proiettori e diffusione.

Gruppo 08 - Proiettori a luce convogliata.

Gruppo 09 - Proiettori di scoperta.

Gruppo 10 - Specchi per proiettori e fari.

Gruppo 11 - Stazioni fotoelettriche.

Gruppo 12 - Carboni per stazioni fotoelettriche.

Gruppo 13 - Fornitura di complessi portatili per illuminazione di strisce ed aree di atterraggio.

Categoria 22

GENERI ALIMENTARI

* Gruppo 01 - Cereali (1).

Gruppo 02 - Pasta da minestra.

Gruppo 03 - Biscotti e gallette.

* Gruppo 04 - Legumi.

* Gruppo 05 - Carne (2).

* Gruppo 06 - Grassi (3).

* Gruppo 07 - Latte e derivati (4).

Gruppo 08 - Pesce.

Gruppo 09 - Conserve alimentari.

Gruppo 10 - Alcoolici.

* Gruppo 11 - Coloniali e zuccheri (5).

(1) Grano.

(2) Carne bovina e suina congelata.

(3) Olii.

(4) Formaggi da tavola e da raspa.

(5) Caffè crudo.

Categoria 23

GOMMA E SUOI LAVORATI

Gruppo 01 - Pneumatici per automotoveicoli e relativi componenti.

Gruppo 02 - Coperture e camere d'aria per aeromobili.

Gruppo 03 - Semipneumatici.

Gruppo 04 - Tessuto gommato.

Gruppo 05 - Tubi di gomma e/o tessuto gommato.

Gruppo 06 - Articoli in gomma con/senza inserti metallici.

Gruppo 07 - Nastri gommati.

Categoria 24

IMBALLAGGIO, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE MATERIALI

Gruppo 01 - Carta e cartoni.

Gruppo 02 - Imballaggi di legno per munizioni.

Gruppo 03 - Imballaggi metallici per munizioni.

Gruppo 04 - Prodotti anticorrosivi.

Gruppo 05 - Olii protettivi.

Gruppo 06 - Contenitori di cartone di fibra per munizioni.

Categoria 25

IMPIANTI ED ATTREZZATURE FISSE E MOBILI PER COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Gruppo 01 - Impianto distribuzione nei depositi carburanti e lubrificanti.

Gruppo 02 - Serbatoi metallici.

Gruppo 03 - Impianti di distribuzione a distanza.

Gruppo 04 - Attrezzature fisse e mobili per il rifornimento e la conservazione dei combustibili e lubrificanti.

Categoria 26

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

Gruppo 01 - Impianti elettrici.

Gruppo 02 - Impianti illuminazione e segnalazione per aeroporti ed eliporti.

Gruppo 03 - Impianti elettrici navali.

Gruppo 04 - Centrali di produzione.

Gruppo 05 - Impianti telefonici.

Categoria 27

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE E SICUREZZA

Gruppo 01 - Impianti parafulmini.

Gruppo 02 - Impianti speciali antincendio.

Gruppo 03 - Sistemi di allarme.

Categoria 28

IMPIANTI IDRICI, SANITARI, TERMICI

Gruppo 01 - Idrici - Igienici - Sanitari.
Gruppo 02 - Riscaldamento.
Gruppo 03 - Condizionamento e ventilazione aria.
Gruppo 04 - Cucine.
Gruppo 05 - Impianti trattamento acque.
Gruppo 06 - Impianti sollevamento acque.
Gruppo 07 - Impianti antincrostanti e disincrostanti.
Gruppo 08 - Bagni campali.
Gruppo 09 - Casse e cassoni isotermici.
Gruppo 10 - Impianti frigoriferi.
Gruppo 11 - Impianti solari.

Categoria 29

INDUMENTI ED OGGETTI SPECIALI PER NAVIGAZIONE E VOLO

Gruppo 01 - Effetti speciali invernali di navigazione.
** Gruppo 02 - Indumenti ed oggetti di volo (1).

(1) Caschi protettivi per piloti, combinazioni da volo «anti G» e normali, giubbetti da volo, paracadute

Categoria 30

LEGNAME E MANUFATTI RELATIVI

Gruppo 01 - Legnami.
Gruppo 02 - Manufatti in legno.

Categoria 31

MACCHINARI PERTINENTI AI SERVIZI DI COMMISSARIATO E SANITARIO

Gruppo 01 - Frigoriferi mobili.
Gruppo 02 - Forni mobili.
Gruppo 03 - Lavanderie, lavatrici, attrezzature per disinfezione e disinfestazione.
Gruppo 04 - Cucine mobili.
Gruppo 05 - Macchine per cucine (lavastoviglie, tritacarne, pelapatate, affettatrici etc.).
Gruppo 06 - Macchine per caffè.
Gruppo 07 - Aspirapolvere, lucidatrici.
Gruppo 08 - Apparecchi di riscaldamento e ventilazione mobili.

Categoria 32

MACCHINE DA UFFICIO E CENTRI MECCANOGRAFICI

* Gruppo 01 - Macchine calcolatrici.
* Gruppo 02 - Macchine da riproduzione.
* Gruppo 03 - Macchine da scrivere.
* Gruppo 04 - Accessori per macchine da ufficio.
Gruppo 05 - Macchine per distruggere documenti.
Gruppo 06 - Macchine e sistemi per l'elaborazione dei dati.
Gruppo 07 - Macchine accessorie e supporti per centri elaborazione dati.
Gruppo 08 - Sistemi di classificazione, organizzazione e sicurezza per CED.
Gruppo 09 - Sistemi di trasmissione e di controllo per Reti di Trasmissione dati.
Gruppo 10 - Software e servizi di elaborazione.

Categoria 33

MACCHINE ED APPARECCHI PER LAVORAZIONI INDUSTRIALI

Gruppo 01 - Macchine ed apparecchi per la stampa.
Gruppo 02 - Macchine ed apparecchi per chiudere, imballare ed imbottigliare.

Categoria 34

MACCHINE ELETTRICHE, PILE, ACCUMULATORI ED ACCESSORI

Gruppo 01 - Macchine elettriche rotanti.
Gruppo 02 - Macchine elettriche statiche.
Gruppo 03 - Stabilizzatori e regolatori.
Gruppo 04 - Accumulatori.
Gruppo 05 - Pile.
Gruppo 06 - Quadri di controllo.
Gruppo 07 - Accessori per impianti elettrici.
Gruppo 08 - Proiettori e lampade.
Gruppo 09 - Materiali isolanti.
Gruppo 10 - Materiali speciali.
Gruppo 11 - Complessi di protezione e sostegno.

Categoria 35

MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI ED UTENSILI PER LAVORAZIONI MECCANICHE

Gruppo 01 - Macchine per deformare metalli.
Gruppo 02 - Macchine per tagliare metalli.
Gruppo 03 - Macchine per lavorare i metalli con asportazione di truciolo.
Gruppo 04 - Macchine ed apparecchiature diversi per la lavorazione dei metalli.
Gruppo 05 - Attrezzi ed utensili per la lavorazione dei metalli.
Gruppo 06 - Macchine, apparecchi ed utensili per la lavorazione del legno.
* Gruppo 07 - Apparecchi, attrezzature ed attrezzi per officine e stazioni di servizio (1).
Gruppo 08 - Attrezzature e macchine per la ricostruzione, rigenerazione e vulcanizzazione pneumatici.
Gruppo 09 - Macchine e attrezzature per la lavorazione del vetro.
Gruppo 10 - Attrezzi speciali per l'installazione di componenti elettrici.

(1) Attrezzi, utensili generici, accessori vari, calibri ed attrezzature di controllo per officine auto.

Categoria 36

MANUFATTI DI CUOIO E DI PELLE NATURALE ED ARTIFICIALE

Gruppo 01 - Calzature.
Gruppo 02 - Indumenti ed accessori (giacche, giubboni, guanti, caschi, visiere, allude, cinghie, custodie, ecc.).
Gruppo 03 - Borse e valigie.
** Gruppo 04 - Accessori in cuoio per armi.
Gruppo 05 - Tappezzerie, foderine ed arredamenti per auto avio e navi.

Categoria 37

MANUFATTI DI FIBRE TESSILI

** Gruppo 01 - Berretti, bustine, baschi.
** Gruppo 02 - Copricapi speciali.
** Gruppo 03 - Manufatti di lana e misti (1).
** Gruppo 04 - Manufatti di cotone e misti (2).
** Gruppo 05 - Manufatti di canapa, lino, juta e misti (3).
Gruppo 06 - Manufatti di seta e misti.
Gruppo 07 - Feltro di fibra tessile e catramato.
** Gruppo 08 - Manufatti in fibre sintetiche, artificiali e miste.
Gruppo 09 - Fibre di vetro tessile.
Gruppo 10 - Fibre di manilla di diverso grado.
Gruppo 11 - Filati di canapa, sisal, manilla, ecc.
Gruppo 12 - Manufatti vari in paglia.
Gruppo 13 - Materassi e guanciali.
Gruppo 14 - Materassini e gonfiatori pneumatici.

(1) Cappotti, impermeabili, divise, camicie, bandiere ed insegne di comando.

(2) Divise, camicie, impermeabili, tende da campo, teli, cinture di nastro di cotone con fibbia a piastra e puntale.

(3) Valigie, zaini, cavigliere, borse-valigie, sacchi da montagna, tende da campo, copertoni, sacchi-zaini, borse per uso sanitario, borse per maschere antigas, cinghie, custodie e coperture per armi.

Categoria 38

MATERIALE DI MEDICAZIONE

Gruppo 01 - Cotone greggio ed idrofilo, garza idrofila, bende di cotone, triangoli di cotone e simili, cambric.
Gruppo 02 - Bende gessate, gesso per apparecchi, cartone pressato e materiale affine.
Gruppo 03 - Medicature preparate (pacchetti, individuali compresi gli antivescicolari, garze medicate, etc.).
Gruppo 04 - Catgut chirurgico, seta e in genere, materiale chirurgico per sutura assorbibile e non assorbibile.
Gruppo 05 - Cerotti adesivi e simili per medicature, trazione, ecc.
Gruppo 06 - Materiali anti-choc ed anti-ustioni.

Categoria 39

MATERIALE PROFITTIVO, SPORTIVO E DA MONTAGNA

Gruppo 01 - Materiali ed attrezzature per lo sport.
Gruppo 02 - Materiale sciistico (sci, attacchi da sci e bastoncini).
Gruppo 03 - Oggetti ed indumenti speciali per la montagna.
Gruppo 04 - Materiale protettivo.

Categoria 40

MATERIALI DA IMBOTTITURA

* Gruppo 01 - Lana da materassi.
* Gruppo 02 - Crine animale e vegetale.
* Gruppo 03 - Kapok.
Gruppo 04 - Juta e sparto.
Gruppo 05 - Feltri antirombo e materiali fono-assorbenti.
Gruppo 06 - Piume.
Gruppo 07 - Ovatta.
Gruppo 08 - Gomma e fibre sintetiche artificiali e miste.

Categoria 41

MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINE E LABORATORI

Gruppo 01 - Abrasivi.
Gruppo 02 - Cinghie per trasmissione e per altro uso.
Gruppo 03 - Spugne.
Gruppo 04 - Coibenti.
Gruppo 05 - Stracci e cascame.
Gruppo 06 - Colle, collanti ed adesivi.
Gruppo 07 - Gas compressi.
Gruppo 08 - Feltri.
Gruppo 09 - Materiale refrattario.
Gruppo 10 - Guarnizioni.
Gruppo 11 - Materiali per saldature.
Gruppo 12 - Mole di sughero per cristalli.
Gruppo 13 - Contenitori, evaporatori e impianti a gas vari.

Categoria 42

MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA PERSONALE E CONSERVAZIONE MATERIALI

Gruppo 01 - Saponi e detersivi.
Gruppo 02 - Dentrifici.
Gruppo 03 - Lucidi e grassi per calzature.
Gruppo 04 - Prodotti antitarmici.
Gruppo 05 - Carta igienica, asciugamani di carta ecc.
Gruppo 07 - Tovaglioli di carta.

Categoria 43

MATERIALI DIDATTICI

Gruppo 01 - Tavoli murali con schermi elettrici, elettronici e con figure schematiche.
Gruppo 02 - Modelli didattici.
Gruppo 03 - Tavole ed apparecchiature didattiche di montaggio e smontaggio.
Gruppo 04 - Sistemi speciali per addestramento.
Gruppo 05 - Films, microfilms ed accessori.
Gruppo 06 - Sistemi ed apparecchiature speciali per laboratori elettronici didattici.

Categoria 44

MANUFATTI IN METALLO PERTINENTI AI SERVIZI DI COMMISSARIATO E SANITÀ

Gruppo 01 - Di alluminio.
Gruppo 02 - Di leghe del rame.
Gruppo 03 - Di acciaio.
Gruppo 04 - Utensili per cucina.
Gruppo 05 - Strumenti musicali.
Gruppo 06 - Attrezzatura per barberia.
Gruppo 07 - Chiodi e broccame per calzature.

Categoria 45

MATERIALI E PRODOTTI PLASTICI

Gruppo 01 - Materie prime.
Gruppo 02 - Manufatti.
Gruppo 03 - Tubi per impianti elettrici, oleodotti, acquedotti, ecc. in P.V.C.

Gruppo 04 - Parti stampate in plexiglas per aerei ed elicotteri.

Gruppo 05 - Laminati plastici e termoplastici per l'industria elettronica (materia prima per circuiti stampati, laminati dielettrici e similari).

Categoria 46

MEDICINALI - DISINFETTANTI E DISINFESTANTI

Gruppo 01 - Prodotti galenici.

Gruppo 02 - Acqua distillata e bidistillata, sterile, apirogena, prodotti puri per analisi e materiale per diagnostica di laboratorio compresi i sierotesto ed il materiale per culture biologiche.

Gruppo 03 - Specialità medicinali.

Gruppo 04 - Antibiotici.

Gruppo 05 - Opoterapici.

Gruppo 06 - Sieri e vaccini per uso umano e veterinario.

Gruppo 07 - Plasma umano e derivati: succedanei per trasfusione.

Gruppo 08 - Alcool etilico denaturato.

Gruppo 09 - Insetticidi disinfettanti e disinfestanti.

Gruppo 10 - Detersivi d'uso clinico.

Gruppo 11 - Deodoranti.

Gruppo 12 - Prodotti dietetici.

Gruppo 13 - Prodotti veterinari.

Categoria 47

METALLI NON FERROSI

Gruppo 01 - Metalli primi e loro leghe.

Gruppo 02 - Semilavorati e lavorati.

Categoria 48

STRUMENTI, SISTEMI E MATERIALE PER METEOROLOGIA

Gruppo 01 - Strumenti meteorologici.

Gruppo 02 - Materiali vari ed accessori.

Categoria 49

MEZZI DI TRASPORTO E DI COMBATTIMENTO TERRESTRI, ACCESSORI E RICAMBI

* Gruppo 01 - Rimorchi (1).

* Gruppo 02 - Biciclette, motocicli e motoveicoli (2).

Gruppo 03 - Autoveicoli - Trattori - Mezzi da combattimento.

Gruppo 04 - Automezzi con attrezzature speciali.

* Gruppo 05 - Parti di ricambio ed accessori per automezzi (3).

(1) Parti staccate per rimorchi e semi-rimorchi

(2) Parti staccate per motocicli e motocarri

(3) Parti di ricambio originali ed accessori vari per autoveicoli.

Categoria 50

MUNIZIONI

** Gruppo 01 - Munizionamento carico.

** Gruppo 02 - Artifizi, inneschi, detonanti e micce.

Categoria 51

MUNIZIONI - ACCESSORI

** Gruppo 01 - Macchine operatrici per munizionamento.

Categoria 52

NAVI E GALLEGGIANTI

Gruppo 01 - Natanti ed imbarcazioni diverse.

** Gruppo 02 - Mas - Motovedette, ecc.

Gruppo 03 - Bacini di carenaggio galleggianti.

Gruppo 04 - Battelli faro, bettoline, chiatte, draghe, pontoni.

Gruppo 05 - Galleggianti vari.

Gruppo 06 - Motolance e motoscafi.

Gruppo 07 - Imbarcazioni a remi o a motore, di gomma e di materiale plastico.

Gruppo 08 - Allestimento marinaresco.

Gruppo 09 - Impianti e macchinari ausiliari per navi.

** Gruppo 10 - Navi e natanti in vetroresina.

Categoria 53

OGGETTI PER LA MENSA (STOVIGLIE)

Gruppo 01 - Di porcellana e maiolica.

Gruppo 02 - Di cristallo, mezzo cristallo e vetro.

Gruppo 03 - Di metallo.

Gruppo 04 - Di materiale sintetico.

Gruppo 05 - Di carta speciale.

Categoria 54

OGGETTI PERSONALI PER PULIZIA E MANUTENZIONE CORREDO

Gruppo 01 - Borse di pulizia ed accessori.

Gruppo 02 - Spazzole.

Gruppo 03 - Borse per riparazione vestiario complete di accessori.

Categoria 55

OPERE MARITTIME E ASSIMILABILI

Gruppo 01 - Costruzione moli, bacini, banchine, ecc.

Gruppo 02 - Lavori di dragaggio.

Gruppo 03 - Lavori subacquei in genere a mezzo palombari e sommozzatori. Lavori vari alle carene di navi - Carpenteria metallica e lavori da congegnatori - Demolizioni navi affondate - Esecuzione di fondazioni e posa tubazioni - Esplorazione e coltivazione pozzi petroliferi subacquei - Sondaggi e rilievi del fondo marino, ecc.

Categoria 56

OTTICA

Gruppo 01 - Lenti.

Gruppo 02 - Occhiali.

Gruppo 03 - Binocoli.

Gruppo 04 - Telemetri.

Gruppo 05 - Strumenti per misure topografiche geodetiche.

Gruppo 06 - Apparecchi ottici (microscopi, obiettivi, cannocchiali da marina, ecc.).

Gruppo 07 - Lavorazioni ottico meccaniche.

Gruppo 08 - Apparecchi fotografici.

Gruppo 09 - Apparecchi cinematografici.

Gruppo 10 - Materiali fotosensibili.

** Gruppo 11 - Apparati per visione, guida e puntamento notturno.

Categoria 57

PRESTAZIONI D'OPERA

Gruppo 01 - Trasporti.

Gruppo 02 - Manovalanza.

Gruppo 03 - Espurgo pozzi neri.

Gruppo 04 - Lavori di pulizia.

Gruppo 05 - Appalti per derattizzazione, disinfestazione, bonifiche.

Gruppo 06 - Controlli e rilievi.

Gruppo 07 - Bonifica e pulizia serbatoi per prodotti petroliferi.

Categoria 58

PRODOTTI SIDERURGICI

Gruppo 01 - Acciaio.

Gruppo 02 - Ghisa.

Gruppo 03 - Ferro.

Gruppo 04 - Semilavorati e lavorati.

Categoria 59

RIPARAZIONI, REVISIONI, RICOSTRUZIONI E MANUTENZIONI

Gruppo 01 - Riparazioni.

Gruppo 02 - Revisione generale e ricostruzione.

Gruppo 03 - Materiale pneumatico.

Gruppo 04 - Lavorazioni meccaniche di rettifica.

Gruppo 06 - Serbatoi metallici fissi.

Gruppo 07 - Serbatoi in muratura per combustibili.

Gruppo 08 - Attrezzature fisse e mobili per la conservazione e la distribuzione dei combustibili e dei lubrificanti.

Gruppo 09 - Impianti segnalazione incendi.

Gruppo 10 - Impianti anticendi.

Gruppo 11 - Estintori fissi e mobili.

Gruppo 12 - Cucine ad olio combustibile ed a gas liquido.

Gruppo 13 - Impianti di riscaldamento ad olio combustibile.

Gruppo 14 - Riparazione e revisione apparecchiature meteorologiche.

Gruppo 15 - Riparazione e revisione apparecchiature radioelettriche.

Gruppo 16 - Riparazione e revisione apparecchiature telegrafoniche.

Gruppo 17 - Riparazione e revisione materiali vari.

** Gruppo 18 - Vestiario ed equipaggiamento (1).

Gruppo 19 - Mezzi speciali.

Gruppo 20 - Riparazione e revisione motorini marini.

** Gruppo 21 - Riparazione e revisione veicoli, aeromobili, elicotteri e componenti (2).

** Gruppo 22 - Riparazione e revisione equipaggiamenti ed accessori per veicoli, aeromobili ed elicotteri (3).

Gruppo 23 - Riparazione e revisione motori per aeromobili ed elicotteri.

Gruppo 24 - Lavori di bordo a terra.

Gruppo 25 - Riparazione e revisione agli impianti ed ai materiali per le telecomunicazioni, la meteorologia e radioelettrici in genere.

Gruppo 26 - Riparazione, trasformazione, carenamento di navi fino a 100 mila tonnellate.

** Gruppo 27 - Revisione generale riparazione di materiali di artiglieria ed A.B.C.

Gruppo 28 - Riparazione e revisione dispositivi a terra per aeromobili e loro componenti.

** Gruppo 29 - Manutenzione materiali d'armamento aeronautico (4).

Gruppo 30 - Assistenza tecnica e manutenzione preventiva di impianti e materiali per le telecomunicazioni, la meteorologia e radioelettrici in genere.

(1) Materiali antigas (borse, maschere, ecc.).

(2) Aeromobili ad ala fissa e variabile ed elicotteri armati o con predisposizione d'armamento.

(3) Impianto armamento e relativi componenti; seggiolini eiettabili e sistemi avionici relativi all'armamento.

(4) Sistemi d'armamento per aeromobili e dispositivi di eiezione.

Categoria 60

STRUMENTI ED APPARECCHIATURE SPECIALI ELETTRICI E RADIOELETTRICI

Gruppo 01 - Strumenti di misura.

Gruppo 02 - Misuratori e registratori del tempo.

Gruppo 03 - Misuratori speciali di registrazione per sale operative, torri di controllo, ecc.

** Gruppo 04 - Apparecchiature strumentali (1).

Gruppo 05 - Fac-simili.

Gruppo 06 - Cerca fughe (Leak detectors).

Gruppo 07 - Antifurti.

Gruppo 08 - Sistemi per teleindicazione e visualizzazione dati.

Gruppo 09 - Accessori per strumenti e sistemi di misura.

Gruppo 10 - Sistemi automatici di prova e collaudo (ATE).

(1) Allenatori strumentali relativi all'impiego di armi.

Categoria 61

STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA

Gruppo 01 - Bussole magnetiche.

Gruppo 02 - Bussole giroscopiche, elettriche, ecc.

Gruppo 03 - Strumenti di navigazione.

Gruppo 04 - Strumenti per la condotta del volo.

Gruppo 05 - Piloti automatici.

Gruppo 06 - Strumenti vari per la condotta dei motori.

Gruppo 07 - Strumenti speciali per installazioni varie.

Gruppo 08 - Fari per segnalazioni marittime.

Gruppo 10 - Specchi per proiettori e fari.

Gruppo 11 - Chiesuole per bussole.

Gruppo 12 - Goniometri a riflessione.

Gruppo 13 - Grafometri.

Gruppo 14 - Sestanti.

Gruppo 15 - Staziografici.

Gruppo 16 - Apparati per la navigazione aerea autonoma.

Gruppo 17 - Apparecchiature per l'elaborazione e presentazione dei dati di volo.

Gruppo 18 - Apparati di identificazione.

Categoria 62

INSTALLAZIONE DI SISTEMI TLC, RADAR E RADIOELETTRICI IN GENERE

Gruppo 01 - Installazione centralini telefonici, relativi apparecchi ed accessori.

Gruppo 02 - Installazione centrali telefoniche.

Gruppo 03 - Posa e giunzione cavi telegrafici.

Gruppo 04 - Posa e giunzione cavi coassiali e in fibra ottica.

Gruppo 05 - Allestimento di centrali con apparecchiature in frequenza vettrice.
Gruppo 06 - Impianti di apparecchiature a F.P.
Gruppo 07 - Impianti di apparecchiature per telegrafia a lunga distanza.
Gruppo 08 - Impianti di apparati telegrafici e di trasmissione dati.
Gruppo 09 - Installazione di impianti di alimentazione.
Gruppo 10 - Impianti di complessi radioelettrici di terra fissi.
Gruppo 11 - Impianti di complessi radioelettrici di terra su mezzi mobili.
Gruppo 12 - Impianti ponti radio.
Gruppo 13 - Impianti radioelettrici di bordo.
Gruppo 14 - Impianti di alimentazione.
Gruppo 15 - Posa cavi sottomarini.
Gruppo 16 - Installazioni tralicci per antenne.
Gruppo 17 - Lavorazioni speciali e accessorie.

Categorie 63

TELEGRAFIA E TELEFONIA

Gruppo 01 - Centrali telefoniche automatiche.
Gruppo 02 - Centralini telefonici.
Gruppo 03 - Apparati telefonici.
Gruppo 04 - Apparecchiature di amplificazione, terminazione e chiamata per circuiti interurbani in BF o AF.
Gruppo 05 - Apparecchiature telefoniche a frequenza vettrice.
Gruppo 06 - Apparecchiature per telegrafia armonica.
Gruppo 07 - Apparecchi di misure per telecomunicazioni.
Gruppo 08 - Accessori per centrali, linee e reti.
Gruppo 09 - Materiali per linee e reti.
** Gruppo 10 - Apparecchiature telegrafiche e trasmissione dati (1).
Gruppo 11 - Accessori.
Gruppo 12 - Apparecchiature ausiliarie.

(1) Apparati criptofonici, criptografici e criptodati

Categoria 64

TESSUTI

Gruppo 01 - Tessuti di lana e misti.
Gruppo 02 - Tessuti di cotone e misti.
Gruppo 03 - Tessuti di canapa, lino, juta e misti.
Gruppo 04 - Tessuti di seta e misti.
Gruppo 05 - Tessuti in fibre artificiali, sintetiche e miste.
Gruppo 06 - Tela neutra ed italfiocco per confezionamento cariche di lancio.

Categoria 65

VERNICI, PITTURE ED AFFINI

Gruppo 01 - Pitture sottomarine per scafi in legno e per scafi in ferro.
Gruppo 02 - Pitture ininfiammabili per legno e ferro e leghe leggere.
Gruppo 03 - Pitture luminescenti.
Gruppo 04 - Polveri autoluminescenti.
Gruppo 05 - Materiali catarifrangenti.
Gruppo 06 - Pitture antiruggine in genere.
Gruppo 07 - Pitture antiruggine al minio di piombo colloidale.
Gruppo 08 - Pitture resistenti agli idrocarburi del petrolio (alla benzina ed alla nafta).
Gruppo 09 - Pitture resistenti agli acidi ed agli alcali.
Gruppo 10 - Pitture opache a forte pigmentazione.
Gruppo 11 - Pitture impermeabilizzanti.
Gruppo 12 - Intonaci ininfiammabili per pavimenti.
Gruppo 13 - Pitture per ponti di navi (tipo liscio o antisdrucciolo).
Gruppo 14 - Vernice trasparente protettiva per magazzinaggio pezzi finiti.
Gruppo 15 - Vernici isolanti.
Gruppo 16 - Pigmenti per pitture.
Gruppo 17 - Fosfatizzanti a freddo, pittura fosfatizzante (WAAH-Primer).
Gruppo 18 - Sverniciatori.
Gruppo 19 - Emulsioni bituminose.
Gruppo 20 - Vernici speciali.
Gruppo 21 - Smalti nitroalchilici e sintetici per uso auto.
Gruppo 22 - Smalti, vernici e lacche in genere.
Gruppo 23 - Materie prime e coloranti per la fabbricazione delle pitture.
Gruppo 24 - Minio al piombo.
Gruppo 25 - Olio di lino.
Gruppo 26 - Stucchi.
Gruppo 27 - Mastici comuni e mastici speciali.
Gruppo 28 - Pennelli di qualsiasi tipo.
Gruppo 29 - Acquaragia.
Gruppo 30 - Diluenti.
Gruppo 31 - Biacca in polvere.
Gruppo 32 - Gesso crudo per colorifici.
Gruppo 33 - Colofonia.
Gruppo 34 - Pitture murali.
Gruppo 35 - Pitture (ed elastomeri sigillanti).
Gruppo 36 - Cartonfeltri e carte bitumate.
Gruppo 37 - Bitumi
Gruppo 38 - Asfalti a freddo.
Gruppo 39 - Miscele ossidanti.
Gruppo 40 - Composti antirombo.
Gruppo 41 - Prodotti o lavori di elettrogalvanostegia (comprese le elettrodeposizioni).

Categoria 66

MATERIALI PER L'EDILIZIA

Gruppo 01 - Manufatti in cemento compresso, vibrato, centrifugato.
Gruppo 02 - Gres ceramico.
Gruppo 03 - Klinker per rivestimenti.
Gruppo 04 - Ponteggi tubolari.
Gruppo 05 - Giunti per ponteggi.
Gruppo 06 - Pavimenti ed intonaci.
Gruppo 07 - Serramenti e rivestimenti con materiali non ferrosi.
Gruppo 08 - Marmi, marmette, marmettoni.
Gruppo 09 - Ghiaia, pietrame, pietrisco.
Gruppo 10 - Vetrocemento.
Gruppo 11 - Mosaico, porcellanite, opacite, superopacite, ecc.
Gruppo 12 - Materiali pressati, resinati e similari.
Gruppo 13 - Paletti in ferro per recinzioni.
Gruppo 14 - Cartelli indicatori.
Gruppo 15 - Strutture modulari.
Gruppo 16 - Lamiere per recinzione.

Gruppo 17 - Lastre di copertura e pannelli in cemento amianto.
Gruppo 18 - Tende per recinzione.
Gruppo 19 - Porte scorrevoli a soffietto in plastica.
Gruppo 20 - Cartelloni pubblicitari ed allestimenti fieristici.
Gruppo 21 - Laterizi in genere.
Gruppo 22 - Materiale refrattario.
Gruppo 23 - Rivestimenti plastici continui per muratura interna ed esterna.

Categoria 67

DEMOLIZIONE E RECUPERO NAVI

Gruppo 01 - Demolizione navi.
Gruppo 02 - Recupero navi.

Categoria 68

STUDI DI PROGETTAZIONI, SVILUPPO DI SOFTWARE, INGEGNERIA DI SISTEMI, SERVIZI, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gruppo 01 - Studi e progettazioni.
Gruppo 02 - Servizi.
Gruppo 03 - Produzione di software applicativo.
Gruppo 04 - Ingegneria di sistemi.
Gruppo 05 - Formazione professionale.
Gruppo 06 - Studi di fattibilità nel campo delle TLC, dell'elettronica e dell'automazione.
Gruppo 07 - Analisi di affidabilità di componenti, apparati e sistemi.
Gruppo 08 - Analisi di sistemi.
Gruppo 09 - Analisi dei costi.

Categoria 69

LAVORI DI TERRA, EDILI ED IMPIANTI CONNESSI

Gruppo 01 - Lavori edili in genere.
Gruppo 02 - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente. Demolizioni e sterri.
Gruppo 03 - Edifici civili industriali, monumentali, completi di impianti e di opere connesse e accessorie. Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione d'energia.
Gruppo 04 - Opere speciali in cemento armato.
Gruppo 05 - Impianti tecnologici speciali, impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall opera principale.
Gruppo 06 - Fornitura ed installazioni di manufatti.
Gruppo 07 - Tinteggiatura e verniciatura.
Gruppo 08 - Fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi. Lavori di intonacatura ed impermeabilizzazione.
Gruppo 09 - Fondazioni speciali (ed aria compressa con palificazione, ecc.).
Gruppo 10 - Fornitura in opèra di marmi ed altri materiali lapidei.

Categoria 70

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE

Gruppo 01 - Elaborazioni cartografiche con procedimenti tradizionali analogici.
Gruppo 02 - Elaborazioni cartografiche con procedimenti numerici.
Gruppo 03 - Elaborazione di immagini digitali.
Gruppo 04 - Digitazione ed elaborazione automatica di dati territoriali.

(Modello di domanda) ALLEGATO 2

Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato dei servizi amministrativi - 2ª divisione -
Via Lucania, 29 - 00187 ROMA.

La ditta ....
con sede legale in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via/piazza ....
chiede a codesto Comando generale di essere iscritta (o reiscritta) all'albo fornitori ed appaltatori di fiducia dell'amministrazione della Guardia di finanza per la/le seguente/i attività produttiva/e:
....

A tal uopo:

1) allega i seguenti documenti:
....

2) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che la riguardano e cioè; ragione sociale, indirizzo della sede, ubicazione ed estensione planimetrica degli stabilimenti (1), capacità produttive e l'eventuale cessazione delle attività per le quali sarà iscritta;

3) dichiara di trovarsi nelle condizioni previste per poter beneficiare di quanto disposto dalla legge 30 giugno 1967, n. 1523 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (2)».

Data ....

Firma ....
(del titolare o di chi legalmente la rappresenta)

(1) Da trascrivere solo se la ditta è in possesso di stabilimenti.
(2) Paragrafo da trascrivere solo da quelle ditte che possono beneficiare delle leggi in questione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 915/1942 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 4. Con decreti reali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri o udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanati:

a) regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

b) regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza;

c) regolamento d'amministrazione per la regia Guardia di finanza.

Con decreti ministeriali saranno emanate:

a) disposizioni di carattere permanente per la regia Guardia di finanza.

b) istruzioni per il servizio P.T.I.;

c) disposizioni sull'uniforme dei militari della regia Guardia di finanza;

d) norme di servizio interno per la regia accademia e scuola di applicazione della regia Guardia di finanza;

e) norme di servizio interno per la scuola sottufficiali della regia Guardia di finanza;

f) norme di servizio interno per la legione allievi della regia Guardia di finanza;

g) norme sui servizi tecnici e sulla gestione patrimoniale del naviglio della regia Guardia di finanza;

h) norme per il servizio automobilistico della regia Guardia di finanza;

i) norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della regia Guardia di finanza».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila».

Note all'art. 10 e all'allegato 2

-- La legge (*recte:* D.P.R.), n. 1523/1967 approva il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

-- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

91G0212

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651349) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 1 8 2 0 9 1 *

L. 1.300